



UFFICIO LEGALE



INPS, INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

GIOVANNI MAGLIARO

Per chiedere all'INPS l'indennità di accompagnamento per invalidità civile non occorrono formule sacramentali ma è sufficiente che la documentazione presentata consenta all'Istituto di individuare il tipo di prestazione richiesta. Più in particolare in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS. E' sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. L'Istituto previdenziale non può introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta in base all'articolo 111 della Costituzione. Risulta evidente la discrasia tra la disposizione legislativa che prescrive una generale necessità di attestazione della infermità invalidante nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell'INPS di "barrare" nel modulo predisposto l'indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento.

CORTE DI CASSAZIONE

n. 96 16 gennaio 2020

on la sentenza n. 74 del 7 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ritorna sul tema dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento spettante agli assistiti affetti da invalidità civile. Il principio stabilito è che l'INPS non può negare l'indennità di accompagnamento per mero formalismo, cioè per una casella del modulo di domanda non barrata. In questo modo introduce arbitrariamente una causa di improponibilità non prevista dalla legge.

La vicenda ha origine dal ricorso proposto da un assistito avverso la decisione INPS che rigettava la sua domanda all'indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Crotone aveva dichiarato il diritto dell'assistito all'indennità e aveva condannato l'Istituto a pagare i ratei maturati. Il Tribunale aveva provveduto ad espletare l'accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili alla indennità di accompagnamento. L'INPS aveva proposto ricorso basato sostanzialmente sulla carenza della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento.

La Cassazione, confermando un orientamento già espresso, ha respinto le tesi dell'Istituto. Ha sottolineato come la legge in materia (n.102/2009) stabilisca che le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, siano presentate all'INPS secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento alla indennità di accompagnamento ma il modello predisposto dall'INPS reca la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". La spuntatura di una di dette ipotesi non può costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa sulla base della normativa vigente in materia. Infatti l'INPS non può introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità al di fuori di quanto previsto dalla legge.